

MOZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO ALLE PARCELLE DEGLI AVVOCATI MUNITE DEL PARERE DI CONGRUITA' ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

La sottoscritta, Avv. Barbara Barbuscia, Delegata al Congresso Nazionale Forense dei Catania per l'Ordine degli Avvocati di Roma, considerato:

- che l'art. 474 c.p.c. individua quali titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;
- che il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla parcella dell'Avvocato attribuisce a quest'ultima un valore equiparabile a quello degli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale;
- che, pertanto, si ritiene opportuno integrare l'art. 474 c.p.c. con l'inserimento, tra i titoli esecutivi, delle parcella degli Avvocati per le quali sia stato espresso il parere di congruità dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;

chiede che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari la seguente proposta di integrazione dell'art. 474 c.p.c.:

"Dopo il n. 3 del secondo comma dell'art. 474 c.p.c. è inserito il seguente n. 4:

4) le parcella delle spese e prestazioni degli avvocati, corredate dal parere del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della relativa formula esecutiva da questi apposta."

Nuova formulazione dell'articolo 474 c.p.c. - Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;
- 4) le parcella delle spese e prestazioni degli avvocati, corredate dal parere del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della relativa formula esecutiva da questi apposta.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi

dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.